

a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi.

14. 1. Causi.

(Approvato)

ART. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola:* emessi *inserire le seguenti:* , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

16. 15. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 17.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del decreto-legge con la seguente: Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio.

17. 07. (Nuova formulazione) Boccadutri, Carbone, Bernardo, Giampaolo Galli, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragonelli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Morretto, Petrini, Ragosta, Ribauda, Zoggia, Losacco, Barbanti, Sani.

(Approvato)